



Obbligo di redazione e area di consolidamento

❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa■ Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali	<ul style="list-style-type: none">■ Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate (una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità) in conformità allo Ias 27. Sono fatti salvi i casi di cui al § 10 dello Ias 27 <p>Il <i>controllo</i> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.</p>



❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="981 549 1951 1294">■ <i>Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.</i>



❖ Imprese controllate

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<p>L'impresa controllante ...</p> <ul style="list-style-type: none">■ dispone, per effetto di azioni o quote possedute, ...<ul style="list-style-type: none">— della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria— di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'ass. ord.■ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge, di esercitare un'influenza dominante■ controlla (da sola), in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto	<ul style="list-style-type: none">■ Il bilancio consolidato deve includere <i>tutte le controllate</i>■ <i>Si presume che esista il controllo</i> quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.



❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

Ias 27

- *Il controllo esiste anche* quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha^(**):
 - (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo.

^(**) Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica.



❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

Ias 27

- Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da potenziali diritti di voto che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese.

❖ Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 27)

- Le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni che non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 17,5 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 35 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
- le imprese sottocapogruppo, purché:
 - capogruppo sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'UE
 - capogruppo rediga il B.C. e lo sottopone al controllo secondo normativa italiana o comunitaria
 - la sottocapogruppo non sia quotata in borsa
 - La redazione del subconsolidato non sia richiesta da tanti soci della sottocapogruppo rappresentanti il 5% del capitale

Ias 27

- Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
 - è interamente controllata da un'altra società o, nel caso di controllo non totalitario, i soci di minoranza hanno unanimemente concordato che la stessa può non presentare il bilancio consolidato;
 - la società non ha emesso titoli quotati (di debito o di capitale);
 - la società non ha in corso un processo di quotazione dei propri titoli; e
 - la controllante della società (diretta o indiretta) predispone e pubblica il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ (Esclusione obbligatoria: soppressa dal D. Lgs. n. 32 del 2.2.07) ■ Esclusione facoltativa:<ul style="list-style-type: none">- irrilevanza dell'inclusione- restrizioni nell'esercizio del controllo- impossibilità di ottenere informazioni- possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione	<ul style="list-style-type: none">● <u>Esclusione obbligatoria</u> Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come "<i>available for sale</i>", in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio. Attenzione: Una controllata <i>non</i> è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una <i>società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga</i>.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento in quanto la sua <i>attività è dissimile</i> da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 <i>Informativa di settore</i> aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo